

**UOC Affari Generali**

**Il dirigente della UOC Affari Generali  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 484 del 17/05/2022**

**OGGETTO: Utilizzo fondo 20.20.20.101 Esercizio anno 2021 ai fini del pagamento della fattura n° 24/2021 emesse dall'Avv. Antonio Stanizzi in ordine all'attività professionale svolta a favore dell'Ente nel procedimento di recupero crediti IFO/Kratos spa rgn 10232/2014.**

Esercizi/o 2021 - 20.20.20.101    Centri/o di costo 2003000

- **Importo presente Atto: € 18.812,32**

- **Importo esercizio corrente: € -**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

**Autorizzazione n°: 2021/122022.1483**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali    Proposta n° DT-414-2022

**L'estensore**

**Graziano Fronteddu**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Eleonora Allocca**

**Il Dirigente della UOC Affari Generali**

**Gianluca Moretti**

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

***Il Dirigente della UOC Affari Generali***

Visti il D. Lgs. 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288;  
 la L. R.23 gennaio 2006 n° 2;  
 l'Atto Aziendale adottato con deliberazione del 19/02/ 2019 n° 153 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n° U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con la deliberazione n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 e n° 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 30.03.2021 n° G03488;

PREMESSO che questi Istituti hanno affidato per la propria rappresentanza e difesa in sede giudiziale e stragiudiziale all'avvocato Antonio Stanizzi - Studio Legale Stanizzi, per la controversia:

<b>RGN</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>FT. PRO-FORMA</b>
10232/2014	KRATOS	161/2018

che l'Avvocato Antonio Stanizzi, terminata la propria attività professionale ha emesso la notula pro-forma sopra riportata, ai fini dell'accettazione da parte di questi Istituti del relativo compenso richiesto;  
 che detta notula è stata oggetto di confronto tra l'avvocato e gli I.F.O.;  
 che a seguito di intervenute rettifiche e successiva definitiva valutazione positiva da parte dell'Ente della notula sopra citata lo stesso professionista ha emesso la seguente fattura:

<b>NUMERO FT.</b>	<b>RGN</b>	<b>NOMINATIVO</b>
FT. 24/2021	10232/2014	KRATOS

CONSIDERATO che a sostegno della relativa attività liquidatoria si riportano le seguenti motivazioni:

1) in passato, non essendo presente una procedura aziendale per l'affidamento degli incarichi a legali esterni, né alcun obbligo normativo che disponesse l'applicazione dei tariffari ad un dato livello minimo, medio o massimo, le diverse direzioni strategiche aziendali susseguitesesi nel tempo, hanno impartito agli uffici competenti diverse istruzioni per la scelta dei legali, per la richiesta o meno dei preventivi e per l'applicazione dei vari tariffari, consentendo ai legali di adottare il regime tariffario razione temporis applicabile sia ai valori "medi" sia a quelli "minimi";

2) l'incarico relativo alla fattura di cui sopra è stato conferito antecedentemente all'anno di adozione delle deliberazioni n° 185/2016, 1142/2017 e 39/2021 di adozione dei regolamenti in materia di affidamento d'incarico professionale e determinazione dei compensi spettanti agli avvocati del libero foro;

3) la predetta fattura, redatta dal predetto legale ai valori tabellari medi include, tra l'altro, l'applicazione ex lege del supplemento degli onorari esigibili in contenziosi con pluralità di parti;

**RAVVISATO** che è necessario procedere al pagamento della fattura N.24/2021 a favore dell'Avv. Antonio Stanizzi, utilizzando la complessiva somma totale di € 18.812,32, al lordo delle ritenute di legge, già impegnata sul fondo 20.20.20.101 esercizio anno 2021;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7/8/1990, n. 241, come modificata dalla legge 11/02/2005, n. 15.

## **DELIBERA**

### **Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:**

- di procedere al pagamento della fattura n.24/2021, utilizzando la somma complessiva di € 18.812,32, al lordo delle ritenute di legge, già impegnata sul fondo 20.20.20.101, esercizio anno 2021, a favore dell'avvocato Antonio Stanizzi a fronte dell'attività professionale svolta per la rappresentanza e difesa degli I.F.O. in sede giudiziale e stragiudiziale, di cui alla controversia come in premessa riportata.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

**Gianluca Moretti**

# FEPA - ABSTRACT XML



**STANIZZI ANTONIO**  
**00197 VIALE MARESCIALLO IT**  
**PILSUDSKI 118**  
**Partita IVA: 10019730588**  
**Codice fiscale: STNNTN55E03C3520**

**Spett.le**  
**Istituti Fisioterapici Ospitalieri -**  
**Uff\_eFatturaPA - Via Elio Chianesi**  
**53 - 00144 - Roma**  
**Codice Univoco Ufficio:UFWFGB**

<b>Fattura</b>	<b>22/03/2021</b>	<b>FPA 24/21</b>		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

<b>Ritenuta</b>				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
		1	13050,00		14681,25		22,00
DESCRIZIONE	KRATOS S.p.A. - giudizio Tribunale Roma RG 10232 e RG 40719.2014 - sentenza 8069.2016 - Vs. delibera 937.2013 - ns. proforma 161.2018						
		1	184,75		184,75		0,00
DESCRIZIONE	spese anticipate nel Vostro interesse						

**IMPOSTE**

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	3.359,07
Escluso Art. 15 DPR 633/72	0,00	0,00

**IMPOSTE**

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	3.359,07
Escluso Art. 15 DPR 633/72	0,00	0,00

<b>Importo a carico SSR:</b>	<b>184,75</b>
<b>Quota Fissa:</b>	
<b>Bollo:</b>	<b>2,00</b>
<b>Toale Documento:</b>	<b>18.812,32</b>
<b>TOTALE DA PAGARE:</b>	<b>15.876,07</b>

PARCELLA FPA 24/21 \_22-MAR-21 \_18812,32

Onorari		€ 14.866,00
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.		€ 587,25
<b>Totale Imponibile</b>		<b>€ 15.453,25</b>
IVA 22,00 % su Imponibile		€ 3.359,07
<b>Totale</b>		<b>€ 18.812,32</b>
Ritenuta d'acconto	%	
<b>Netto a pagare s.e.o.</b>		<b>€ 15.876,07</b>

# ANTONIO STANIZZI

## Avvocato

Viale Maresciallo Pilsudski, 118 - 00197 Roma  
c.f. STN NTN 55E03 C3520 – p. IVA 10019730588  
tel. 06 80690614 r.a. – fax 06 80696235

Roma, 31 luglio 2018

Spettabile  
Istituti Fisioterapici Ospedalieri  
Via Elio Chianesi, 53  
00144 Roma  
C.F.: 02153140583

Proforma n. 161/2018

Oggetto: Kratos S.p.A. – Tribunale di Roma RG 10232/2012 – Esecuzione mobiliare e  
RG 40719/2014 Giudizio accertamento – Sentenza n. 8064/2016  
Valore € 423.910,49 – Vs. delibera n. 937 del 2013

Competenze ed onorari	€ 13.050,00
Rimborso spese generali 12,5%	€ 1.631,25
C.P.A. 4%	€ 587,25
IVA 22 %	€ 3.359,07
TOTALE	€ 18.627,57
Ritenuta acconto	€ 2.936,25
Spese esenti IVA*	€ 184,75
TOTALE	€ 15.876,07

La presente non costituisce fattura che sarà emessa al momento del pagamento

\*spese anticipate per conto del Cliente, esenti da base imponibile ex art. 15 DPR 633 /1972 – i relativi giustificativi sono conservati in studio o presso gli uffici giudiziari competenti

Accreditare su Banca Centro Calabria - IBAN IT 16 W 08258 04401 006 000000001

**Nota spese per ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI  
c/ KRATOS S.p.A.**

**Trib. Roma RG 10232/2012 - esecuzione mobiliare**

**Trib. Roma RG 40719/2014 - giudizio accertamento**

**sentenza n. 8064.2016**

**valore nello scaglione € 423.910,49**

**determinazione compensi secondo Vs. delibera n. 937**

**dell'anno 2013**

	<b>SPESE</b>	<b>DIRITTI</b>
fase studio RG 10232.2012		3250,00
fase introduttiva RG 10232.2012		1650,00
contributo unificato e bollo	93,00	0,00
copie ricorso in opposizione	62,05	0,00
notifica ricorso in opposiione	29,70	0,00
fase istruttoria RG 10232.2012		3250,00
fase di studio RG 40719.2014	€	3.250,00
fase introduttiva RG 40719.2014	€	1.650,00
fase istruttoria RG 40719.2014	€	-
fase decisionale RG 40719.2014	€	-
<b>T o t a l e</b>	<b>€ 184,75 €</b>	<b>13.050,00</b>

**Da:** [aagg](mailto:aagg)  
**A:** [ufficiolegale@cert.ifo.it](mailto:ufficiolegale@cert.ifo.it); [graziano.fronteddu@ifo.gov.it](mailto:graziano.fronteddu@ifo.gov.it)  
**Oggetto:** I: notule insolute 1 ottobre 2019  
**Data:** venerdì 13 marzo 2020 13:43:04

---

Da : "Per conto di: antoniostanizzi@ordineavvocatiroma.org" posta-certificata@legalmail.it  
A : ifo@pec.aruba.it, diramm@cert.ifo.it, aagg@cert.ifo.it  
Cc :  
Data : Fri, 13 Mar 2020 12:15:55 +0100  
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: notule insolute 1 ottobre 2019

Illustri Signori,

faccio seguito alla precedenti comunicazioni ( pec del 9 giugno 2017,31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019 ) segnalandoVi che le notule proforma emesse, già riepilogate nelle precedenti mail, risultano ad oggi impagate.

I colloqui intervenuti presso i Vostri Uffici con l'Avvocato Andreasi hanno prodotto, da parte di quest'ultimo, esclusivamente assicurazioni in merito ad un immediato pagamento, senza alcun positivo esito.

Come ben noto ai Vostri competenti Uffici, tutte le notule sono state redatte in conformità ai decreti ministeriali medio tempo vigenti e, ove applicabile, la convenzione in essere, non sussistendo, pertanto, alcun fattore ostativo al pagamento delle notule.

Nel ribadire che sugli importi da Voi dovuti maturano, decorsi trenta giorni dall'emissione delle rispettive notule, interessi moratori ex decreto legislativo 191.2012, Vi invito a voler provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla presente, al pagamento dei complessivi importi dovuti, restando a disposizione per un incontro con il Vostro Signor Direttore Generale e /o con il Vostro Signor Direttore Amministrativo per una compiuta esplicazione della situazione.

La presente deve intendersi quale formale atto di messa in mora ed interruttivo della prescrizione, fatto salvo , in difetto di pagamento, il necessario ricorso ad opportuna azione giudiziale.

Con i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi



**ifo\_058\_IFO\_AOO\_REGISTRO\_UFFICIALE\_I.0008734.02-07-2021**

Da "Ordine Avvocati Roma" <antonio.stanizzi@ordineavvocatiroma.org>

A "ifo@pec.aruba.it" <ifo@pec.aruba.it>, "diramm@cert.ifo.it" <diramm@cert.ifo.it>, "aagg@cert.ifo.it" <aagg@cert.ifo.it>, "ufficiolegale@cert.ifo.it" <ufficiolegale@cert.ifo.it>

Data giovedì 1 luglio 2021 - 15:50

**pagamento fatture**

Illustri Signori,

dopo i vari colloqui intervenuti con l'Avvocato Andreasi ed i recenti intercorsi con la Dr.ssa Eleonora Allocca e il Signor Graziano Fronteddu ( nel corso dei quali sono state esaminate tutte le posizioni ) ho provveduto, come d'intesa, ad emettere in data 14 marzo 2021 le fatture da n. 1 a n. 21 PA, in data 22 marzo 2021 le fatture distinte dal numero 22 al n. 30 PA ed in data 23 marzo 2021 le fatture da n. 31 a n. 34 PA, tutte relative ai compensi a me dovuti per le posizioni definite.

La gran parte delle notule proforma erano state, peraltro, già sottoposte ai Vostri competenti Uffici ( in data 9 giugno 2017, 31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019) e quindi già oggetto di congiunto esame.

Solo la fattura n. 17.2021 è stata da Voi saldata con valuta 17 giugno 2021, mentre alla data odierna tutte le altre fatture risultano insolute.

E' doveroso ribadire che, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento ( nel Vostro caso 60 giorni dall'inoltro della mera richiesta di pagamento) sono da Voi dovuti i relativi interessi moratori.

Vi prego pertanto volermi specificare eventuali fattori ostativi al pagamento delle fatture su citate ed a tal riguardo sarò grato di un incontro con i Responsabili dei competenti Vostri Uffici.

Colgo l'occasione per segnalare che devono essere ancora oggetto di definizione le note posizioni relative ai Vostri dipendenti, di cui alle notule già anche a Voi sottoposte.

Confido in un pronto riscontro e porgo i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi

DA  
RU  
S

IFO DI ROMA  
- 2 LUG. 2021  
Prot. Arrivo n. .... 8734

## FRONTEDDU GRAZIANO

---

**Da:** Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>  
**Inviato:** mercoledì 10 marzo 2021 14:59  
**A:** FRONTEDDU GRAZIANO  
**Oggetto:** I: KRATOS S.p.A.  
**Allegati:** dichiarazione\_Verbicaro\_19\_07\_2005.pdf; dichiarazione\_Verbicaro\_Filardo\_Masci\_19\_07\_2005\_1.pdf; escussione testi avanti al Tribunale Rimini.pdf; escussione testi giudizio Tribunale penale.pdf; lettera a IFO 7 novembre 2005.pdf; lettera ad IFO 8 luglio 2011.pdf; mail ad IFO del 15 luglio 2011.pdf; sentenza Corte Appello penale Roma.pdf; sentenza Tribunale Roma ( penale).pdf

**Contr. completamento:** Completare  
**Stato contrassegno:** Contrassegnato

Illustre Signor Fronteddu,  
in allegato è la mail riepilogativa inoltrata all'Avvocato Andreasi.  
A Sua disposizione, cordialità  
Antonio Stanizzi

---

**Da:** Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>  
**Inviato:** mercoledì 23 gennaio 2019 16:30  
**A:** 'fabio.andreasi@ifo.gov.it' <fabio.andreasi@ifo.gov.it>  
**Oggetto:** KRATOS S.p.A.

KRATOS S.p.A. conseguiva nei confronti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri decreto ingiuntivo n.754.2005, per il pagamento della somma di € 338.103,36, dovuta, secondo la ricostruzione di Kratos, per fornitura di materiale vario per ufficio.

Avverso detto decreto, proponevano opposizione gli IFO, deducendo che il ricorso per ingiunzione di pagamento poneva a proprio fondamento una serie di presunte forniture effettuate da Kratos S.p.A. ad IFO nel periodo intercorrente tra il 14 maggio ed il 26 maggio 2004.

In particolare, la pretesa Kratos si fondava sulle seguenti fatture, tutte emesse il 26 maggio 2004, aventi i numeri:

21915/V ,21916/V , 21917/V , 21918/V , 21919/V,21920/V, 21921 /V e 21922 /V con relativi documenti di trasporto e prove di consegna sottoscritte, non certo dagli IFO.

Le fatture facevano riferimento ad un ordine presuntivamente emesso dagli Istituti Fisioterapici distinto con il protocollo SAR / DOS / 5609.

Rilevavano, al riguardo, gli IFO, come nessun ordine di acquisto fosse mai stato inviato a Kratos S.p.A. né quest'ultima fosse mai stata invitata a

partecipare ad alcuna gara indetta dagli stessi per la fornitura di materiale di alcun genere.

Peraltro, la sigla SARD /DOS non è mai stata utilizzata dagli Istituti, essendo la vera denominazione del competente Ufficio SAR / DOS.

Si rilevava, ancora, che le fatture prodotte da Kratos a corredo del ricorso per ingiunzione recavano un protocollo SARD/DOS/5609; invero da controlli eseguiti presso gli uffici interni degli IFO, era risultato che tale protocollo si riferiva ad un invito a presentare offerte per la fornitura di apparecchiature informatiche rivolto ad un elenco di società, dettagliatamente individuate, e tra le quali non compariva la Kratos S.p.A.

Evidenziavano ancora gli IFO come, ad assunto di Kratos S.p.A., le merci su indicate erano state consegnate presso la sede degli IFO, in Roma, Viale Regina Margherita 295, mentre, dal 2001 l'unica sede legale, amministrativa ed operativa degli Istituti si trova in Via Elio Chianesi 53, residuando, al tempo, in Viale Regina Margherita solo una biblioteca.

Lo stesso timbro apposto sui documenti di trasporto, prodotti da controparte, appariva a prima vista artefatto né la firma apposta sul detto timbro era riconducibile ad alcuno dei dipendenti IFO muniti dei necessari poteri e, pertanto, gli IFO ne disconoscevano l'autenticità.

Rilevavano, infine gli Istituti esponenti, come a seguito di sollecito di pagamento delle fatture su menzionate, i competenti uffici amministrativi avessero contattato la Kratos S.p.A. per chiarimenti ricevendo, da questa, in data 18 marzo 2005, una comunicazione fax sottoscritta dal Direttore Amministrativo con cui la società opposta confermava *"che tutta la documentazione pervenuta alla Vostra Amministrazione, di estratti conto, di crediti vantati è per un errore di digitazione da parte nostra del codice cliente"* e si chiedeva, pertanto di ritenere tutta la pratica annullata.

Nel corso dell'istruttoria venivano espletate prove per testi; in particolare, all'udienza del 5 maggio 2009, venivano assunti i testi signori Domenico Verbicaro, Giuseppe Filardo ( entrambi dipendenti IFO) e Luciano Vittorio Masci le cui deposizioni, totalmente discordanti, inducevano il Giudice a trasmettere gli atti al Signor Procuratore della Repubblica per le determinazioni di competenza.

Con la sentenza n. 1013/2011, il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione al decreto ed avverso la stessa gli Istituti esponenti hanno proposto impugnazione.

\*\*\*\*\*

In forza di detto titolo esecutivo, Kratos ha attivato vari pignoramenti in danno degli Istituti, incamerando, alla data odierna, la somma complessiva di euro 394.823,65.

\*\*\*\*\*

Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini è stata proposta impugnazione avanti alla Corte di Appello di Bologna; il giudizio è in fase conclusiva, dovendo essere depositate, a breve, le memorie conclusionali.

In detto giudizio, IFO hanno proposto querela di falso relativamente ai documenti prodotti da Kratos a fondamento della sua domanda.

La Corte ha ritenuto ammissibile la querela proposta, ma Kratos non ha esibito gli originali dei documenti, avendo dichiarato in giudizio che gli stessi sarebbero andati distrutti nel corso del " terremoto che ha colpito la città di L'Aquila".

\*\*\*\*

D'altra parte, gli IFO formalizzavano denuncia in relazione ai fatti dedotti da Kratos; sulla scorta di tale denuncia veniva rinviato a giudizio il Signor Riccardo Ricciardi, per i reati di cui agli art. 640, 61 n. 7 c.p. (truffa aggravata), 482 e 81, 2 comma e 61 n. 2, c.p. (falso materiale).

A definizione del giudizio, il Tribunale di Roma, con sentenza 7436/2011, ha assolto il Ricciardi dalle imputazioni al medesimo ascritte, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura in sede per quanto di competenza in ordine alla responsabilità di terzi per le attuali imputazioni o per reati concorrenti e in ordine alle dichiarazioni rese dai testi Luciano Vittorio Masci, Domenico Verbicaro e Giuseppe Filardo.

Avverso detta sentenza, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, costituitisi parte civile nel giudizio di primo grado, hanno formalizzato impugnazione e la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 10 maggio 2013, in accoglimento dell'appello, dichiarava il Signor Ricciardi responsabile civilmente nei confronti degli IFO, condannandolo ad una provvisionale di € 50.000,00.

La Corte ha riconosciuto la falsità dell'ordine, non senza dare rilievo al ruolo avuto da altri soggetti ( vedasi il testo integrale della sentenza, qui allegata).

**TRIBUNALE CIVILE di ROMA**

**Sezione 4<sup>^</sup> Esecuzioni Mobiliari**

**R.G. 10232/2012**

**UDIENZA 20 GIUGNO 2012**

**COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

Per **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI** (in prosieguo denominati anche I.F.O.) con sede in Roma via Elio Chianesi n. 53, codice fiscale 02153140583, partita IVA 01033011006, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, Dr. Lucio Capurso, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Stanizzi del foro di Roma (c.f. STN NTN 55E03 C3520) presso il cui studio in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 118 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al presente atto.

*Ai sensi degli articoli 133 , comma 3, e 134 comma 3, C.P.C. C.p.C. il sottoscritto Avv. Antonio Stanizzi dichiara di voler ricevere i relativi avvisi presso l' indirizzo di pec certificata: antoniostanizzi@ordineavvocatiroma.org ovvero al numero fax 06 80696235.*

**Contro**

**KRATOS S.p.A.** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Bagli

**\*\*\*\*\***

Con decreto ingiuntivo n. 754/05, del 27.09.2003, emesso in data 27 settembre 2003, il Tribunale di Rimini ingiungeva agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri il pagamento della somma di € 341.239,36, oltre interessi e spese della procedura.

In data 9 marzo 2012, Kratos procedeva alla notifica, nei confronti degli IFO, di atto di pignoramento presso terzi per l'importo complessivo di € 423.910,49

**\*\*\*\*\***

Tutto cio' premesso, con il presente atto, si costituiscono, nella presente procedura, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri i quali si riservano ogni opportuna deduzione ed eccezione a seguito della dichiarazione che verrà resa dai terzi pignorati.

Allo stato, preme tuttavia sottolineare l'assoluta insussistenza di somme da sottoporre ad esecuzione presso i terzi pignorati.

In particolare presso Unicredit S.p.A. e presso Poste Italiane S.p.A. , gli Istituti esponenti intrattengono rapporti aventi esclusivamente un saldo negativo e, come tali, insuscettibili di pignoramento (Trib. di Roma n. 1479 del 11.04.2001, Cass. n. 1638/1999).

Tanto la giurisprudenza di merito che di legittimità hanno, difatti, statuito che il creditore, se può direttamente somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, una volta che le stesse siano affluite sul conto corrente bancario può pignorare solo l'eventuale saldo positivo e non i singoli versamenti.

Saldo che, conseguentemente, non può prescindere dal contrapposto credito della banca.

Non possono, del resto, essere sottoposte a pignoramento eventuali somme vantate dagli IFO in forza di contratto di apertura di credito (Cass. n. 2742/1994)

Al riguardo si rileva, infatti, che l'accreditato non vanta alcun diritto di proprietà sulle somme corrispondenti al fido, giacché l'utilizzazione fa sorgere per lo stesso un obbligo di restituzione verso la banca accreditante e, pertanto, il prodursi, ancora una volta di un saldo negativo.

In considerazione di quanto su esposto si palesa illegittima la prenotazione dare apposta da uno dei terzi pignorati, Poste Italiane S.p.A., sul conto corrente n. 55791008 presso le stesse intrattenuto dagli esponenti e di cui le Poste

Italiane S.p.A. hanno dato comunicazione agli IFO con lettera del 5 marzo 2012.

Una simile forma di prenotazione risulta del tutto illegittima in quanto, al momento del pignoramento il citato conto corrente presentava un saldo negativo non esistendo, quindi, alcun credito liquido ed esigibile.

Non sono ammissibili, infatti, forme di "prenotazione" su eventuali future rimesse.

Ciò premesso, s'insiste fin d'ora affinché l'On.le Signor Giudice voglia ordinare a Poste Italiane S.p.A. , in persona del suo legale rappresentante, la cancellazione della prenotazione dare ed il conseguente svincolo delle somme eventualmente già accantonate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre spese generali ed ulteriori accessori di legge.

Roma ,            giugno 2012

Avv. Antonio Stanizzi

#### PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Prof. Lucio Capurso, Direttore Generale, legale rappresentante degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, delego a rappresentare e difendere gli Istituti nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, l'Avv. Antonio Stanizzi, conferendogli ogni opportuna facoltà, ivi compresa quella di incassare somme, rilasciare quietanze, rinunciare agli atti, nominare altri procuratori con uguali o limitati poteri, eleggere domicilio.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118.

Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.Lgs 196/2003 di essere stato edotto che i dati personali richiesti ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico con espresso consenso al loro trattamento.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Dr. Lucio Capurso



Per autentica

Avv. Antonio Stanizzi



**ATTO DI DISPOSIZIONE N° 00005 DEL 03 /02/2010**

**IL DIRETTORE GENERALE  
FRANCESCO BEVERE**

Nella sua qualità di Legale Rappresentante degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0720 del 22/12/2008

**CONSIDERATO che:**

- innanzi al Tribunale di Rimini è stato emesso decreto ingiuntivo n° 754/2005 da parte della Società Kratos spa per presunta merce consegnata agli I.F.O.;
- gli I.F.O. proponevano ricorso avverso detto decreto, sia in sede civile che penale per truffa ai danni degli I.F.O.
- il giudice di Rimini ha munito il decreto di provvisoria esecutività;

**VISTO:** l'atto di precetto notificato in data 03.02.2010;

**RITENUTO** necessario che gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri si costituiscano nel giudizio di cui trattasi;

**DISPONE**

che la difesa dell'Ente nell'atto di precetto notificato dalla Società Kratos s.p.a., venga affidato all' Avv. Antonio Stanizzi, al quale viene conferita separata procura "ad litem".

**IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Francesco Bevere**



F.G.

## **PROCURA AD LITEM**

**IL DIRETTORE GENERALE FRANCESCO BEVERE, IN QUALITA' DI  
LEGALE RAPPRESENTANTE DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI  
OSPITALIERI CON SEDE IN ROMA, VIA ELIO CHIANESI N° 53**

### **D E L E G A**

**L' AVVOCATO ANTONIO STANIZZI A RAPPRESENTARE E DIFENDERE  
QUESTI ISTITUTI, NEL GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO,  
NOTIFICATO AD ISTANZA DI KRATOS SPA IN DATA 03.02.2010  
CONFERENDOGLI OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI LEGGE,  
COMPRESA QUELLA DI TRANSIGERE E DI FARSI SOSTITUIRE  
ELEGGENDO DOMICILIO PRESSO LO STUDIO SITO IN ROMA, VIA  
ARCHIMEDE, 138 - 00197 ROMA.**

**ROMA LI',**

**IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. FRANCESCO BEVERE**



**E' VERA LA FIRMA  
(Antonio STANIZZI)**

u. sent. 8064/16  
u. cas. 1488/16  
u. rep. 7665/16



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**ESECUZ. MOBILIARE CONTENZIOSO CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 18 aprile 2016, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **40719/2014** promossa da:

**KRATOS S.P.A.** (C.F. 02683390401), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso l'avv. Piero Frattarelli che, con l'avv. Ivan Bagli, la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione,

ATTRICE/CREDITRICE PROCEDENTE

contro

**BANCA UNICREDIT SPA** (C.F. 00348170101), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, v. Vigliena n. 10, presso l'avv. Fabio Di Nicuolo che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Carlo Vico in Bologna, in copia nel fascicolo di parte;

CONVENUTA/ TERZO PIGNORATO

nonché

**ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (IFO)** (C.F. 02153140583), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma via Maresciallo Pilusudski 118, presso l'avv. Antonio Stanizzi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

CONVENUTO/DEBITORE

**Oggetto:** accertamento dell'obbligo del terzo

**Conclusioni:** come da verbale dell'odierna udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il presente giudizio di accertamento si innesta nel procedimento esecutivo n. 10232/2012, intrapreso dalla Kratos s.p.a. contro gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri ( in seguito IFO), col pignoramento delle somme a questi dovute dalla Unicredit s.p.a. in forza di precetto per € 423.910,49.

Nell'ambito di detta procedura il terzo Unicredit S.p.A. rendeva dichiarazione negativa richiamando la disposizione di cui all'art. 1 comma 51 L 220/2010, come modificato dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, e la conseguente inidoneità dell'atto di pignoramento a produrre effetti giuridici in capo ad esso terzo dichiarante.

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 e 22 novembre 2012, Kratos s.p.a. ha, quindi, convenuto in giudizio la Unicredit s.p.a. e IFO per sentire dichiarare che, in forza del servizio di tesoreria affidato all'indicato Istituto di credito, Unicredit spa, alla data del pignoramento, era debitore di IFO di somme a vario titolo dovute quanto meno sino alla concorrenza di € 250.000,00.

La causa non veniva iscritta a ruolo ed era riassunta da parte della KRATOS s.p.a., con comparsa notificata in data 17 giugno 2014 ad entrambi i convenuti, che si sono costituiti eccependo, preliminarmente - entrambi - l'inammissibilità della domanda per tardiva introduzione del giudizio ex art. 548 c.p.c. ( nella originaria formulazione), e - la sola Unicredit s.p.a. - la cessazione della materia del contendere in seguito agli interventi legislativi di cui all'art. 6 bis L. n. 189/2012 e, nel merito, l'infondatezza della stessa chiedendone il rigetto.

Vanno preliminarmente disattese entrambe le eccezioni preliminari formulate dai convenuti:

- Il presente processo risulta, infatti, introdotto nel termine, peraltro non di natura perentoria, assegnato dal GE con l'ordinanza emessa in data 13-17 luglio 2012 ( 30.11.2012), con citazione notificata il 21/ 22

novembre 2012, che segna la pendenza della lite, rimasta quiescente, per mancata costituzione delle parti, sino alla tempestiva riassunzione curata da parte attrice nel rispetto dei termini di cui all'art. 307 c.p.c. con la comparsa notificata nel giugno 2014;

- Le parti convenute non hanno fornito prova che IFO si trovasse nelle condizioni che lo legittimassero all'esonero da procedure esecutive di cui all'art. 1, comma 51 L 220/2010 cosicché non vi è luogo a valutare, nella presente sede, l'incidenza sulla esecuzione da cui origina il presente giudizio delle disposizioni di cui all'art. 6 bis L. n. 189/2012 e della successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 186/13.

Ciò posto, passando al merito della domanda svolta dalla società attrice, va sottolineato che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, pur esercitando la propria efficacia nell'ambito dell'esecuzione forzata, costituisce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale spetta al creditore procedente, nella sua qualità di attore, provare l'esistenza e l'oggetto della obbligazione del terzo nei confronti del debitore esecutato, mentre incombe al terzo pignorato dimostrare l'eventuale intervento di fatti estintivi o modificativi delle pretese e la sua anteriorità rispetto all'atto di pignoramento ( cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/1994, n. 5547).

Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante non avendo la stessa provato l'esistenza di crediti di IFO nei confronti della Unicredit s.p.a. alla data della notifica del pignoramento.

La circostanza, non contestata, che Unicredit s.p.a. svolgesse nei confronti di IFO funzioni di tesoriere non è, da sola, prova che, alla data di notifica del pignoramento, il saldo dei conti di tesoreria fosse positivo, circostanza, quest'ultima, espressamente contestata dai convenuti.

Inoltre, le istanze istruttorie, già formulate nell'atto di citazione e riprodotte nella comparsa di riassunzione, sono generiche ed a evidente carattere esplorativo ( *“perizia contabile ed esibizione delle scritture contabili sui rapporti bancari in essere tra IFO e la Banca nonché il rendimento dei conti da parte della Banca”*) mentre quelle formulate in corso di causa inammissibili perché tardivamente proposte da parte attrice nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.

depositata il 3 aprile 2015 quando ormai tutti i termini di natura perentoria, concessi ex art. 183, VI c.p.c. con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 24 novembre 2014, erano scaduti.

Giova precisare che lo strumento della perizia non può ammettersi d'ufficio per sopperire all'inerzia della parte e che non risultano mai essere state allegare dalla società attrice circostanze che legittimassero ex art. 153 c.p.c. la sua rimessione in termini per le richieste istruttorie ( tali non potendo considerarsi l'errore di comunicazione imputabile al legale della stessa attrice, indicato a verbale dell'udienza del 25.05.2015), rimessione cui, peraltro, la stessa parte ha espressamente rinunciato a verbale dell'udienza del 25 maggio 2015, in cui l'istanza era formulata.

La domanda va, dunque, rigettata e le spese tra le parti regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo.

P.Q.M.

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna KRATOS s.p.a. alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, per ciascuno dei convenuti.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Roma, 18 aprile 2016

Il Giudice  
dott.ssa Bianca Ferramosca

